



Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana"

A.C. 1419

Dossier n° 70 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1419
Titolo:	Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana"
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	11
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge [A.C. n. 1419](#) ha lo scopo di **sostenere** e di **promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana** attraverso l'istituzione di un **premio** al merito denominato "**Maestro dell'arte della cucina italiana**".

Il disegno di legge in esame si compone di **11 articoli**.

L'articolo 1 illustra le **finalità** del disegno di legge in commento che consistono nel **sostegno** e nella **promozione dell'arte culinaria** che, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esercita un'azione di sostegno e promozione orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

L'articolo 2 prevede l'**istituzione** del premio "**Maestro dell'arte della cucina italiana**". Il suddetto premio è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

L'articolo 3 indica le **categorie di merito** (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura) nelle quali può essere conferito il premio in esame. È specificato che il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il suddetto elenco delle categorie di merito può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 4 precisa che il premio di "**Maestro dell'arte della cucina italiana**" è costituito da una **medaglia di bronzo** che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza ad una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, le specifiche diciture ad esse corrispondenti («Maestro dell'arte della gelateria italiana»; «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»; «Maestro dell'arte della cucina italiana»; «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»; «Maestro dell'arte olivicola italiana»).

L'articolo 5 stabilisce i **requisiti** per la **candidatura**. Si prevede, nello specifico, che possono conseguire il premio i candidati che abbiano:

- 1) concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
- 2) maturato almeno quindici anni di comprovata esperienza nel settore di riferimento;
- 3) tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
- 4) adempito agli obblighi tributari e previdenziali.

L'articolo 6 reca disposizioni inerenti l'iter di **presentazione delle candidature**. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria. E' stabilito che le candidature sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **comitato di selezione delle candidature**. Esso è composto da:

- 1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 3) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- 4) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
- 5) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni.

L'articolo 8 reca la disciplina della **fase istruttoria** dell'iter di conferimento del premio, che viene svolta dal comitato di cui all'articolo 7 con il fine di accertare che i singoli candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

L'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere **incarichi** di esperti negli **istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera** in deroga ai requisiti previsti dall'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs 165 del 2001, prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Nell'Analisi Tecnico-Normativa allegata al disegno di legge in esame, si fa presente che il testo normativo in commento propone percorsi didattici che consentono agli insigniti del premio in parola di insegnare negli istituti professionali per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera. Pertanto, come si legge nel documento richiamato, "accanto all'obiettivo del miglioramento dell'offerta formativa in settori in cui tradizionalmente il nostro Paese eccelle, il disegno di legge può rappresentare un efficace strumento di contrasto del fenomeno della disoccupazione giovanile sortendo esternalità positive nel settore dell'industria agroalimentare e su quello del turismo".

L'articolo 10 prevede le modalità di **revoca del premio**. E' stabilito che l'insignito del premio che si renda indegno incorre nella perdita dello stesso. La proposta di revoca del premio può essere avanzata da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7 al comitato stesso il quale, previa sommaria deliberazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 11 quantifica in 2.000 euro annui, a decorrere dal 2024, gli **oneri** connessi al conferimento del premio di cui all'art. 1, individuandone la relativa copertura.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge in esame si compone di una Relazione Illustrativa, di una Relazione Tecnica, di un'Analisi tecnico normativa, nonché di un'Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana, del suo patrimonio gastronomico e dei suoi prodotti di eccellenza (vino e olio), come espressione del *made in Italy*, attraverso l'istituzione di un premio al merito.

Con riferimento al riparto delle competenze legislative delineate nell'art. 117 della Costituzione, il disegno di legge in esame appare principalmente riconducibile alla **materia di competenza esclusiva** dello Stato relativa alla **tutela della concorrenza** (art. 117 Cost., secondo comma, lettera e). Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 viene in rilievo, altresì, la materia di competenza **esclusiva** statale relativa

all'**ordinamento e alla organizzazione amministrativa dello Stato** (all'art. 117, secondo comma, lettera g).

Si segnala che la Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni sviluppate in modo particolare nella sentenza n. 175 del 2005, ha ricondotto l'ambito materiale della tutela del made in Italy principalmente nell'alveo della tutela della concorrenza.

In proposito la Corte ha, in altra occasione, sottolineato che «proprio l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e la tutela della concorrenza rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico [...] ma anche in quell'accezione dinamica [...] che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004).

In questo contesto, la Corte ha quindi evidenziato come le scelte del legislatore siano, sotto tale profilo, censurabili solo quando «i loro presupposti siano manifestamente irrazionali e gli strumenti di intervento non siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi» e, pertanto, «il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza appare essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla "tutela della concorrenza" e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali».

Cost070	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✘ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✘ CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.